



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII
VIA FORNOVO, 8 - 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 marzo 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della GRUPPO EFFE S.P.A., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991.

Sono presenti:

- per GRUPPO EFFE SPA, Franco Cattaneo e Giovanni Della Minola;
- per FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- La GRUPPO EFFE SPA, con sede legale in Curno (BG), svolge attività di vendita, noleggio e assistenza tecnica di macchinari e di attrezzature per l'edilizia e per il movimento terra, occupa complessivamente alle proprie dipendenze n. 98 lavoratori ed applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- al fine di fronteggiare la grave crisi che negli ultimi anni ha colpito il settore dell'edilizia ed al fine di evitare più drastici provvedimenti di ridimensionamento dell'organico, la Società - con accordi sottoscritti con le OO.SS. presso il Ministero del Lavoro - ha fatto ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni relativamente a 3 distinti periodi:
 - CIGS per crisi aziendale per la durata di 12 mesi, con scadenza al 21 giugno 2010;
 - CIG in deroga per la durata di 8 mesi, con scadenza al 28 febbraio 2011;

- CIGS per crisi aziendale per la durata di 12 mesi, con scadenza al 29 febbraio 2012;
- successivamente, con lettera prot. n. 32/0008207/MA003.A001 del 20.12.2011, la Società ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 32 unità lavorative;
- i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
- la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo tra le Parti. Pertanto, con comunicazione prot. n. 32/0003148/MA003.A001 del 09.02.2012, la Società ha presentato istanza d'incontro presso il Ministero del Lavoro per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- con successiva nota prot. n. 32/0004770/MA003.A001 del 28.02.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione del 1 marzo u.s. che si è conclusa con un verbale di rinvio all'incontro in data odierna, al fine di consentire al Ministero di convocare le Regioni coinvolte dalla procedura.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO


il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.


TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.



CIG IN DEROGA

- Al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori, le Parti concordano di ricorrere allo strumento della **CIG in deroga, per la durata di circa 8 mesi**, a decorrere dal **1 marzo 2012 fino al 31 ottobre 2012**, per un numero massimo di **78 lavoratori**, così ripartiti nelle Regioni:
 - a) **n. 36 lavoratori** (di cui n. 19 operai su di un totale di 25; n. 16 impiegati su di un totale di 25; n. 1 apprendista su di un totale di 2) occupati nella **Regione Lombardia** – di cui n. 1 lavoratore part-time al 50%;
 - b) **n. 8 lavoratori** occupati nella **Regione Veneto** (pari al totale dei lavoratori), a seguito di chiusura delle sedi;
 - c) **n. 33 lavoratori** (di cui n. 18 operai pari al totale degli operai occupati; n. 15 impiegati su di un totale di 19) occupati nella **Regione Friuli Venezia Giulia** - di cui n. 1 lavoratore part-time al 62,5%, n. 1 lavoratore part-time al 75% e n. 1 lavoratore part-time al 77,5%;
 - d) **n. 1 lavoratore** occupato nella **Regione Emilia Romagna**, a seguito di chiusura della sede.
- I lavoratori da collocare in CIG saranno individuati sulla base del criterio della fungibilità delle mansioni svolte e saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore, con rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali.
- Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi a livello territoriale con cadenza trimestrale ovvero su richiesta delle parti, al fine di verificare l'andamento dell'ammortizzatore sociale.
- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.



MOBILITA'



1. Le Parti concordano di ricorrere, in vigenza della CIG, all'istituto della mobilità collettiva ex L. 223/1991, entro il limite massimo dei 32 esuberi dichiarati. I lavoratori saranno collocati in mobilità esclusivamente secondo il criterio della non opposizione al licenziamento.
2. Ai sensi dell' art. 8, co. 4, L. 19 luglio 1993, n. 236, le Parti convengono di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di durata della Cassa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa, ai sensi della L. n. 223/1991, e l'esame congiunto, ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'


ITALIA LAVORO

OO.SS.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

